

TESTO

VERBALE DI ACCORDO
DEL 9/II/1981 TRA FILIA E ASSOCIA
ZIONI PROVINCIALI ARTIGIANE PER
TUTTI I SETTORI DELL'INDUSTRIA A-
LIMENTARE

NONCHÈ

CORRISPONDENZA SUSSEGUITASI.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



F.I.L.I.A.

Federazione Italiana Lavoratori Industria Alimentari - Modena

FILZIAT - CGIL

Piazza della Cittadella 36
☎ 217.363

FULPIA - CISL

Via Emilia Ovest 101
☎ 333.535

UILIA - UIL

Via Berengario 1
☎ 211.255

Modena, 22/12/1981

N.

OGGETTO: Precisazioni su accordo.
prov.le aziende artigiane
settore alimentazione.

ALLA C.N.A. PROVINCIALE

ALLA L.A.P.A.M. - C.G.I.A.

ALLA F.A.M.

In risposta alla nota prot.II4 del 9/12/81 della C.N.A. provinciale,
pari oggetto, precisiamo quanto segue:

In merito alla lettera a):

-La data di raggiungimento dell'accordo provinciale non può che essere il
9 Novembre 1981 e non il 2 Dicembre 81, in quanto la prassi della data, a
tale proposito, sempre usata, a tutti i livelli, è proprio quella del mo-
mento in cui le parti raggiungono l'intesa, seppur con riserva di consulta-
re i propri associati, e non quella in cui si ritrovano per ribadirne la
validità.

In merito alla lettera b):

-Conveniamo col testo riproposto dalla C.N.A., se in altre parole si vuol
intendere che per chi in servizio alla data del 9/II/81 e in forza alla
data dell'I/I/81 vanno corrisposte le 96.000 lire e per chi in servizio
alla data del 9/II/81 e assunto dopo l'I/I/81 le 96.000 lire vanno corri-
sposte proporzionalmente ai mesi di servizio prestati e quindi secondo il
seguito calcolo: L.96.000 diviso 12 mesi (cioè 8.000 di aumento x mesi
12 dal I/I al 30/II/81 e 14° mensilità) x i mesi di servizio prestati ol-
tre all'aumento delle 8.000 lire per 14°. Esempio: Assunto il 5/8/81: si-
no al 30/II/81 = mesi 4 + 1 mese per 14° = mesi 5 x L. 8.000 = L.40.000.

-In merito all'articolo "INDENNITA' VARIE" conveniamo con la V/s precisa-
zione che "è quella di considerarla comprensiva anche delle percentuali
esistenti per i cellisti addetti a prosciuttifici", semprechè rimanga paci-
fico che eventuali superiori trattamenti in atto continueranno ad avere va-
lidità.

Distinti saluti.



p.LA SEGRETERIA

(Grazi - Renassi - Pisa)



C.N.A. Associazione Provinciale di Modena

FEDERAZIONE ALIMENTAZIONE

41100 - MODENA - Via N.Sauro, 21 - tel. 241.184 - 225.788 (8 linee urbane)

Modena, 9 dicembre 1981

Prot. n° 114

OGGETTO: precisazioni su
accordo prov.le
aziende artigiane
settore alimenta-
zione.

- Alla F.I.L.I.A. Provinciale
- Alla L.A.P.A.M.-C.G.I.A.
- Alla F.A.M.


La C.N.A.-Federazione Alimentazione, in merito all'accordo provinciale raggiunto a Modena tra le OO.AA. (C.N.A.-L.A.P.A.M.-F.A.M.) e la F.I.L.I.A. provinciale, per il settore artigiano alimentare, desidera puntualizzare quanto segue:

- (a) - il rinnovo dell'accordo provinciale è stato raggiunto in data 2 dicembre 1981, e non il 9 novembre 1981 come si ricava dalla lettura della prima riga del verbale di accordo;
- (b) - poichè il punto 11-c, così come formulato, potrebbe essere male interpretato, pensiamo vada letto in questo modo: "A copertura del periodo di carenza contrattuale sarà corrisposto entro il mese di dicembre 1981, un importo di f. 96.000 da erogare ai lavoratori in servizio alla data di rinnovo e già in forza dall'1/1/1981, o proporzionalmente ai mesi di servizio prestati, ai lavoratori assunti dopo il 1/1/1981".

Vogliamo infine precisare che l'interpretazione che diamo relativamente alle "INDENNITA' VARIE" è quella di considerare comprensiva in questa quota anche le % esistenti per i cellisti addetti a prosciuttifici.

In attesa di una Vostra risposta scritta vi inviamo i nostri più distinti saluti.

Il presidente
(G. Carlo Menditto)



p. La segreteria
(Sala - Lugli)

C.N.A.

C.G.I.A.-L.A.P.A.M.

C.G.I.A.-F.A.M.

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DI MODENA

Modena, 2.12.1981

- Spett.le FILIA

41100 MODENA

OGGETTO: Corretta interpretazione dell'art. 2 - 2 b, secondo comma del vigente accordo provinciale

In merito a quanto disposto dall'articolo in oggetto, in deroga a quanto previsto dall'art. 20 punto 2 del vigente C.C.N.L. vavevole per il settore dell'industria alimentare si dichiara che per le aziende artigiane la garanzia del 100% della retribuzione sarà garantita solo nel caso di estensione legislativa della Cassa Integrazione Guadagni alle aziende artigiane, dove esistono le condizioni dello intervento della stessa Cassa Integrazione Guadagni.

Distinti saluti.

P. la C.N.A.

(Sala Maurp)

P. la CGIA-LAPAM

(Guatelli Mario)

P. la CGIA+FAM

(Vandelli Giuliano)

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 9 Novembre 1981 la F.I.L.I.A. di Modena e le Associazioni Provinciali dell'Artigianato (CNA- CGIA-LAPAM, FAM) si sono incontrate per rinnovare l'accordo provinciale, riguardante i settori merceologici regolati dall'unico contratto nazionale per il settore alimentare (CCNL II.5.1980) da valere per il territorio provinciale in sostituzione dei vari accordi provinciali precedenti.

Le Organizzazioni firmatarie del presente accordo prendono atto che nonostante gli auspici contenuti nel precedente accordo provinciale non si è ancora realizzata l'ipotesi di una contrattazione autonoma artigiana nel settore alimentazione, che per caratteristiche e diffusione non è certo marginale rispetto ad altri settori in cui l'autonomia contrattuale è consolidata.

Le parti ritengono nonostante tale carenza, a causa della particolare situazione provinciale, di percorrere la strada di un nuovo accordo che tenda ad armonizzare i comportamenti concreti venutisi a creare azienda per azienda in merito ai costi di produzione e al mercato del lavoro, tutelando in tal modo sia i lavoratori dipendenti che le aziende artigiane.

Si ritiene però che in futuro tale situazione non sia più sostenibile per una sola provincia, anche in considerazione dei gravi squilibri che si verificherebbero nella commercializzazione dei prodotti.

Pertanto le parti ritengono non essere ulteriormente prorogabile l'apertura di contatti a livello nazionale tra le OO.SS. e le CC.AA. che portino in breve tempo, a una contrattazione autonoma che veda gli artigiani parte contraente.

Le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo si impegnano a non presentare per il futuro alcuna piattaforma di accordo provinciale a Modena senza avere precedentemente aperto la contrattazione ai livelli più elevati possibili di omogeneiz-

zazione territoriale ed averne constatato l'impraticabilità.

Considerato che il CCNL I.5.1980 che regola il trattamento sia economico che normativo delle aziende industriali rende difficile una sua meccanica applicazione alla realtà tecnico produttiva delle aziende artigiane si conviene quanto segue:

I°) - PROGRAMMI PRODUTTIVI E INVESTIMENTI

Si conviene che, per rispondere positivamente alla grave crisi che colpisce il nostro Paese, le aziende si impegnano ad attuare programmi di investimenti e ristrutturazioni tesi ad aumentare la produttività e l'occupazione, favorendo in questo contesto l'occupazione giovanile e femminile.

Si concorda sulla necessità che le scelte di investimenti e ristrutturazioni siano coerenti con le linee programmatiche di settore regionale.

Per il raggiungimento di tali obiettivi le parti individuano come punti caratterizzanti nel confronto con le istituzioni:

- lo sblocco del credito da investimento, al fine di allargare la base produttiva sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
- la rapida approvazione da parte del Parlamento di una nuova "Legge Quadro per l'artigianato" che consenta un ulteriore sviluppo e qualificazione della imprenditoria artigiana.

In questo ambito le Organizzazioni stipulanti il presente accordo convengono che nell'ambito del programma nazionale, finalizzato per il settore industria collegato all'attività agricola alimentare e al piano poliennale regionale, l'artigianato sia considerato come una componente importante che opera positivamente nel contesto del settore ed anche per il contributo che esso può apportare per la realizzazione degli obiettivi che tali programmi si propongono.

Le parti si impegnano a dibattere su queste importanti problematiche attraverso incontri periodici che potranno essere richie-

sti da entrambe.

2°) - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, UTILIZZO FERIE, FESTIVITA'
SOPPRESSE, RIDUZIONE ORARIO, EVENTUALE STRAORDINARIO

2a) - Si concorda sulla esigenza di sviluppare un'organica crescita delle capacità professionali, offrendo a tutti i lavoratori la possibilità di una più elevata qualificazione tramite la rotazione delle mansioni compatibili col processo produttivo, che di volta in volta verranno definiti con il delegato o le OO.SS.

2b) - Le associazioni provinciali dell'Artigianato e la FILIA opereranno presso le rispettive istanze ai vari livelli affinché, tramite provvedimenti legislativi, venga esteso il diritto alla Cassa Integrazione Guadagni anche ai dipendenti delle aziende artigiane.

Qualora si estenda la Cassa Integrazione Guadagni ai dipendenti delle aziende artigiane, la retribuzione normale mensile sarà corrisposta fino al 100% per la durata massima di 90 giorni lavorativi anche non consecutivi per anno solare (1 Gennaio - 31 Dicembre).

In caso di situazioni di crisi aziendali e conseguenti richieste di riduzione di personale, le OO.SS. e OO.AA. si impegnano ad incontrarsi su richiesta di una delle parti per verificare eventuali processi di mobilità.

Rimane compito delle Associazioni Artigiane, nello stesso interesse delle aziende, di fare opera di informazione presso i propri associati affinché questi, con sempre maggior spirito imprenditoriale, abbiano la capacità di prevedere in tempi non ristretti eventuali crisi o strette di mercato, al fine di affrontare tali aspetti negativi in modo tempestivo.

2c) - Le ferie del lavoratore, maturate al 31.8 di ogni anno e non godute, le ex 5 festività soppresse non godute nell'arco dell'anno, dal I.I.1982 la mancata riduzione di 36 ore del monte ore annue dell'orario normale di lavoro verranno godute in riposo effettivo entro il 31.3 dell'anno successivo.

Diverse ed eventuali modalità potranno essere concordate a livello aziendale con il delegato sindacale aziendale.

2d) - Fermo restando l'attuale pacchetto di 80 ore e la contrattazione dello straordinario, potrà essere definito a livello aziendale il recupero di ore straordinarie eventualmente effettuate, con riposi compensativi da effettuarsi entro il 31.3 dell'anno successivo, mentre le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dovranno essere corrisposte a busta paga del mese stesso in cui è stato effettuato.

3°) - DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

Si conviene che la durata massima del periodo di apprendistato per le aziende artigiane è fissato in 24 mesi.

Per quanto non qui espressamente regolamentato, si fa riferimento all'art. 8 del CCNL Industria I Maggio 1980.

4°) - DIRITTO ALLO STUDIO

Un solo lavoratore per volta può assentarsi dal lavoro per partecipare ai corsi per migliorare la propria cultura presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, e per corsi di studio in relazione all'attività aziendale, garantendo al suddetto lavoratore permessi retribuiti per almeno i 2/3 delle ore impegnate per i corsi che non dovranno superare le 250 ore.

La suddetta normativa verrà applicata nelle aziende che superano i 4 dipendenti.

5°) - DIRITTI SINDACALI

- 5a) - I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione, le riunioni sono indette dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie e/o dai delegati designati dai lavoratori e comunicate di norma 2 giorni prima al datore di lavoro.
- 5b) - Nelle aziende con più di 4 dipendenti, al delegato aziendale eletto dai lavoratori o designato dalla FILIA verranno concessi permessi sindacali retribuiti. Tali permessi, nell'anno solare, non potranno superare, un monte ore di 4 ore per ogni dipendente. Il permesso verrà richiesto almeno 2 giorni prima dalla FILIA.
- 5c) - Le Organizzazioni Sindacali e i delegati hanno diritto di affiggere in azienda pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale o del lavoro.

6°) - CONTRIBUTI SINDACALI

- 6a) - L'azienda con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo, nell'effettuare il pagamento delle retribuzioni mensili, opererà la ritenuta della quota contrattuale a titolo di contributo sindacale nella misura dell'1% del salario netto (compresa la I3a e I4a mensilità) a tutti i lavoratori dipendenti che all'entrata in vigore del presente integrativo non devolvono ad una delle tre Organizzazioni Sindacali (FILZIAT-FULPIA-UILIA) nessun contributo sindacale. A cura dell'Ufficio Personale dell'azienda, la distinta dei nominativi e dei rispettivi importi verrà trasmessa mensilmente alla organizzazione sindacale firmataria mediante accredito su c/c banca-

rio da segnalarsi a cura dell'organizzazione sindacale firmataria oppure secondo altre modalità da concordarsi tra le parti.

Le trattenute di cui sopra non verranno peraltro effettuate ai lavoratori dipendenti che eventualmente ne facessero espressa richiesta. Tale richiesta in duplice copia dovrà essere consegnata alla Direzione Aziendale, la quale provvederà a trattenerne una copia ed a fare pervenire l'altra all'Ufficio Organizzativo sindacale dell'organizzazione sindacale firmataria.

L'I% sopra definito può essere fissato nello 0,85% sull'ammontare virtuale lordo delle seguenti voci retributive contrattuali: minimo, contingenza, scatti di anzianità, premio di produzione, indennità varie, maggiorazione per turno, straordinari, (compreso I3a e I4a mensilità).

6b) - A tutti i lavoratori, che non ne facciano espressa rinuncia, a cura delle aziende sarà trattenuta dalla retribuzione di Novembre la quota di L. 5.000= a favore della FILIA con versamento da effettuarsi sul C/C n. 6.288 presso il BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO - Agenzia B - intestato a FILIA - MODENA, GRAZI-BENASSI-PISA.

7°) - AMBIENTE DI LAVORO - TUTELA DELLA SALUTE

7a) - In applicazione dell'art. 9 della Legge 300, sarà consentito agli enti preposti alla tutela della salute di rilevare in azienda l'eventuale presenza di ambienti ed agenti nocivi.

7b) - In caso di riconoscimento da parte dell'USL di ambienti e agenti nocivi che non possono essere rispettivamente migliorati ed eliminati, si provvederà alla rotazione delle mansioni dei dipendenti, compatibilmente col processo produttivo.

7c) - Al fine di consentire al personale dipendente di sottopor-

si a visita sanitaria, verrà concesso ai singoli interessati un permesso retribuito pari a 4 ore all'anno solare pro-capite.

8°) - SERVIZIO SOCIALE MENSA

- 8a) - In ottemperanza agli accordi interconfederali provinciali e comprensoriali, le aziende contribuiranno al costo delle strutture e della gestione di mense sociali o interaziendali che sorgeranno nei luoghi dove l'azienda ha sede.
- 8b) - Per i lavoratori che intendono beneficiare del servizio mensa, le aziende contribuiranno al costo di un pasto giornaliero nella misura del 50%, salvo accordi già in vigore e più favorevoli al lavoratore.

9°) - MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO - INFORTUNIO SUL LAVORO

Si conviene di dare piena applicazione alle rispettive normative previste dal CCNL, anche per quanto riguarda l'anticipazione da parte delle aziende delle indennità a carico dell'INAIL.

La corresponsione (dal primo giorno di assenza dal lavoro e fino alla cessazione della indennità erogata dalla Ditta per conto dell'INPS in caso di malattia e infortunio non sul lavoro o dell'INAIL in caso di infortunio sul lavoro) di una integrazione di tali indennità in modo da raggiungere il 100% della retribuzione normale netta, per i periodi previsti dal vigente C.C.N.L..

10° - INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Esclusivamente per gli operai dei molini artigiani, fermo restando le misure dei 20/30 e dei 30/30 per ogni anno di anzianità rispettivamente con decorrenza dal I.5.1975 e dal I.II.1976, previste dall'art. 58 del CCNL 15.7.1977, per quanto riguarda l'anzianità maturata sino al 30.4.1975 sarà corrisposta una in-

dennità raggugliata alla retribuzione globale di fatto nelle seguenti misure:

- fino a 5 anni di anzianità: I3,87/30 per ogni anno di anzianità;
- da 5 a IO anni di anzianità: I6,64/30 per ogni anno di anzianità;
- oltre i IO anni di anzianità: I9,42/30 per ogni anno di anzianità.

II°) - TRATTAMENTO ECONOMICO

a) - Il Premio di Produzione per ogni dipendente viene fissato nelle seguenti misure:

	I.I2.8I	I.I.82	I.I2.82	I.I.83
- per il personale del settore conserve animali dipendente da aziende industriali aderenti alle associazioni artigiane, e da aziende artigiane.....	58.000		70.000	
- per il personale del settore molitorio dipendente da aziende industriali aderenti alle associazioni artigiane, e da aziende artigiane.....	48.000	60.000		70.000
- per il personale di tutti i rimanenti settori compresi nella sfera di applicazione del CCNL I.5.80, compreso il settore budelle e trippa, dipendenti da aziende industriali aderenti alle associazioni artigiane, e da aziende artigiane.....	33.000	4I.000	53.000	

I suddetti premi di produzione assorbono sino a concorrenza tutti i trattamenti economici aziendali e provincialmente definiti.

- b) - a partire dal I.II.1978 la contingenza sarà parificata a quella dell'industria.
- c) - A copertura del periodo di : carezza : contrattuale sarà corrisposto, entro il mese di dicembre 1981, un importo di L. 96.000 da erogare ai lavoratori in servizio alla data di rinnovo già in forza dal I.II.1981, o proporzionalmente ai mesi di servizio prestati, ai lavoratori assunti dopo il I.I.1981

./.

I2°) - INDENNITA' VARIE

Le indennità mensili a compenso delle indennità per: generi in natura, indennità caro pane e mancata mensa, indennità lavori disagiati, indumenti di lavoro (tute, grembiuli e copricapi), quant'altro non propriamente definito, saranno corrisposti come segue:

dal I.I.1982

- per il personale del settore conserve animali dipendente da aziende industriali aderenti alle associazioni artigiane e da aziende artigiane L. 38.000
- per il personale dei rimanenti settori compresi nella sfera di applicazione del CCNL I.5.1980 compreso il settore budelle e trippa, dipendente da aziende industriali aderenti alle associazioni artigiane e da aziende artigiane L. 15.000

Le suddette indennità verranno corrisposte sui seguenti istituti: ore normali, indennità di anzianità, preavviso, malattia, infortunio, ferie, festività.

Queste quote, esclusi i molini e le conserve animali già regolamentati, sono comprensivi delle ore residue derivanti dalla mensilizzazione.

Rimangono in vigore trattamenti superiormente definiti a livello aziendale.

La fornitura degli utensili da lavoro ai lavoratori è a carico dell'azienda, salvo eventuali accordi definiti aziendalmente.

I3°) - REGIME TRASFERIMENTI RETRIBUTIVI

Le cifre necessarie a raggiungere i nuovi minimi riparametrati in vigore dal I.I.1982 si attingono dagli scatti di anzianità consolidati precedentemente all'I.5.1980, dai superminimi, dagli aumenti di merito; dalle indennità varie (art. 12 del presente accordo Provinciale) per un massimo di L. 5,000= mensili.

14°) - PAUSE DEL LAVORO

A tutti i lavoratori sarà riconosciuta una pausa giornaliera retribuita di 10 minuti da godersi al mattino per ristorarsi.

Rimangono in vigore trattamenti superiori definiti a livello aziendale.

15°) - DECORRENZA E DURATA

Salvo eventuali decorrenze particolari previste nei precedenti punti, il presente accordo provinciale decorre dal 1 GENNAIO 1981 ed ha validità fino al 31.12.1983.

Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata R.R., tre mesi prima della scadenza dell'accordo stesso.

Rimane inteso che ^{per} tutto ciò non espressamente concordato o richiamato nel presente. Accordo Prov.le, fanno fede gli accordi interconfederali, le leggi vigenti, il CCNL 1 Maggio 1980 i cui articoli e le successive modifiche se non diversamente concordate, si danno per trascritte, e accordi precedentemente sottoscritti dalle parti contraenti.

In Fede

p. La F.I.L.I.A. - Prov.le

Marino GRAZI

Silvio PISA

Agostino BENASSI

p. Le Associazioni Prov.li
Artigiane

la C.N.A. (Sala Mauro)

la CGIA - LAPAM (Guatelli Mario)

la CGIA - FAM (Vandelli Giuliano)

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le OO.AA. firmatarie del presente accordo considerano, nello spirito di quanto esposto nell'art. 1, condizione indispensabile, per la apertura di una futura trattativa a livelli territoriali, l'esistenza di un contratto autonomo per la categoria artigiana nel settore della alimentazione a livello nazionale.

C.N.A.

Via N. Sauro 21.
41100 MODENA

LAPAM

Via Emilia Ovest 101
41100 MODENA

F.A.M.

Via Castiglioni 2
41100 MODENA